

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì trentuno del mese di maggio, alle ore 11.50 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	<i>Presidente</i>	7) LOMBARDI ROBERTA	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE	<i>Vice Presidente</i>	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	<i>Assessore</i>	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Orneli e Valeriani.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Lombardi.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, Onorati e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 341

OGGETTO: Legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 – art. 4, comma 3. Approvazione della disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato conferito l’incarico di direttore della direzione regionale “Affari Istituzionali e Personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** la legge regionale 12 agosto 2020, n.11, “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO** il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di stabilità regionale 2022”;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA** la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
- VISTA** la legge 7 marzo 1996, n. 108, “Disposizioni in materia di usura” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 23 febbraio 1999, n. 44, “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare:
- l’articolo 2, comma 2, ai sensi del quale il fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione, è destinato a finanziare, tra l’altro, i contributi di cui alla lettera a) per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione
 - l’articolo 2, comma 3, ai sensi del quale la Giunta regionale, annualmente, su proposta dell’Assessore competente in materia di usura, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce le risorse del fondo iscritte in bilancio tra gli interventi di cui all’art. 2, ivi compresi quelli destinati alla concessione di contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione;
 - l’articolo 4, comma 2, in base al quale la Regione riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione contribuendo alle spese legali sostenute dalle associazioni e fondazioni antiusura iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 13;
 - l’articolo 4, comma 3, ai sensi del quale la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali di cui al comma 2;
 - l’articolo 4, comma 4, ai sensi del quale i soggetti ammessi al contributo, qualora conseguano il ristoro delle spese legali sostenute al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, restituiscono al fondo le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato;
- RAVVISATA** la necessità, in attuazione di quanto previsto dall’attuale quadro normativo regionale e, precisamente, dall’ art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale 14/2015, di disciplinare in maniera compiuta i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione;
- VISTO** l’allegato A concernente la disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di

usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629 del Codice penale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare, in attuazione dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, la disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629 del Codice penale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che le risorse destinate alla concessione di contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione sono determinate annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in sede di ripartizione delle risorse a valere sul fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione, ai sensi dell'art 2, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14;

ACQUISITO il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 28 aprile 2022;

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare, in attuazione dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, la disciplina per la concessione dei contributi alle spese legali sostenute per la costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629 del Codice penale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCESSI DA PARTE DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA O DI ESTORSIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 644 E 629 DEL CODICE PENALE

Paragrafo 1 **Principi Generali**

La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche ed integrazioni, riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi celebrati nel territorio italiano a favore di cittadini vittime del reato di usura (art. 644 c.p.) e/o di estorsione (art. 629 c.p.) residenti o operanti nel territorio della Regione Lazio.

La presente disciplina stabilisce i limiti e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di parte civile di cui al paragrafo 1.

Paragrafo 2 **Beneficiari**

Le Associazioni e Fondazioni, iscritte nell’ “Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura” istituito ai sensi dell’art. 13 della citata legge regionale 14/2015, regolarmente costituite ed operanti nel territorio della Regione Lazio, previa pubblicazione di avviso pubblico, nei limiti dello stanziamento di bilancio e della deliberazione della Giunta regionale di riparto di cui all’art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, possono avanzare presso la struttura regionale competente per materia istanza per l’ottenimento di un contributo per la copertura di spese legali affrontate in giudizio per la costituzione di parte civile contro estorsori ed usurai nei diversi gradi di giudizio. Le modalità e i limiti di concessione del contributo sono regolati dai successivi paragrafi.

Paragrafo 3 **Modalità di richiesta del contributo**

La domanda potrà essere presentata dai soggetti di cui al paragrafo 2 e dovrà contenere:

- a. l’indicazione dell’evento estorsivo o d’usura del soggetto passivo;
- b. la dichiarazione che il processo riguardi un proprio assistito, ai sensi della legge regionale 14/2015 e l’attestazione che lo stesso abbia la residenza o operi nel territorio della Regione Lazio;
- c. originale o copia conforme del dispositivo della sentenza di condanna;
- d. idonea documentazione comprovante l’ammissione di parte civile nel giudizio di 1° grado.

Paragrafo 4 **Oggetto del Contributo**

Oggetto del contributo è il riconoscimento di un importo forfettario di € 500,00 per ogni grado di giudizio per le spese legali sostenute dai soggetti di cui al paragrafo 2, per le spese relative ai diritti e

gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati, per l'attività relativa al giudizio della costituzione di parte civile;

Tale importo è concesso nel rispetto dell'ordine cronologico, fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio. Al momento della sentenza di ciascun grado verrà corrisposto il contributo e comunque l'importo non potrà superare € 1.500,00 complessivamente nei tre gradi di giudizio.

Il contributo è destinato altresì a coprire in tutto o in parte le spese di giudizio, che, sebbene liquidate a favore dei soggetti di cui al paragrafo 1 con sentenza definitiva, non vengano rimosse per cause a tali soggetti non imputabili.

Paragrafo 5

Divieto di cumulo

Il contributo in ogni caso non è cumulabile con altri contributi concessi dallo Stato o dalla Regione Lazio per le stesse finalità. In sede di liquidazione e pagamento del contributo il richiedente dovrà produrre idonea documentazione comprovante di non aver presentato domanda o ricevuto contributi per le stesse finalità, dallo Stato o dalla Regione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)